

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

---

(N. 2463)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 marzo 1976*  
(V. Stampato n. 4310)

**presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione**

(MALFATTI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*  
*l'11 marzo 1976*

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
30 gennaio 1976, n. 13, concernente il riordinamento dei ruoli  
del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola  
materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato

---

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, concernente il riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato con le seguenti modificazioni:

All'articolo 16,

al quarto comma, la parola: « fino », è sostituita con le seguenti: « a seguito di concorsi o corsi o esami indetti anteriormente »;

al sesto comma, le parole: « e fino al 31 dicembre 1979 » sono soppresse;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I concorsi per l'insegnamento di educazione fisica, in via di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge, si considerano banditi per posti di insegnamento in scuole medie. Analogamente, a decorrere dalla stessa data, sono riferite soltanto ai posti di insegnamento nella scuola media le nomine disposte per effetto di graduatorie ad esaurimento previste da leggi precedenti ».

All'articolo 20, al primo comma, le parole: « che, ai sensi », sono sostituite con le seguenti: « che, fruendo dei benefici ».

**DECRETO-LEGGE**

## TESTO DEL DECRETO-LEGGE

*Decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 16 febbraio 1976.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione,

Ritenuta la necessità ed urgenza di emanare norme sul riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato,

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica,

DECRETA .

## TITOLO I

## RIORDINAMENTO DEI RUOLI

## ARTICOLO 1.

*(Riordinamento dei ruoli del personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte dello Stato)*

I ruoli del personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte dello Stato sono riordinati secondo le annesse tabelle A, B, C, D

## ARTICOLO 2.

*(Riordinamento dei ruoli del personale degli istituti di istruzione artistica con collocazione atipica)*

I ruoli dei direttori dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza e il primo, secondo e terzo ruolo dei professori dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza, sono, rispettivamente, riordinati secondo le annesse tabelle E e F

Il ruolo degli assistenti delle accademie di belle arti è riordinato secondo l'annessa tabella G, quadro I; il ruolo degli assistenti dei licei artistici è riordinato secondo la annessa tabella G, quadro II, il ruolo degli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dei corsi normali e dei corsi superiori e di perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza è riordinato secondo l'annessa tabella G, quadro III

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPROVATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

TITOLO I  
RIORDINAMENTO DEI RUOLI

ARTICOLO 1.

*(Riordinamento dei ruoli del personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte dello Stato)*

*Identico.*

ARTICOLO 2.

*(Riordinamento dei ruoli del personale degli istituti di istruzione artistica con collocazione atipica)*

*Identico.*

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

## ARTICOLO 3.

*(Riordinamento dei ruoli del personale direttivo ed educativo degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, delle scuole speciali statali)*

I ruoli del personale direttivo degli educandati femminili dello Stato e dei convitti nazionali, strutturati nelle due distinte qualifiche di vice-direttrice e vice-rettore e di direttrice e rettore, sono riordinati in conformità dell'annessa tabella B, secondo le scale parametriche e le permanenze, rispettivamente, dei presidi delle scuole di istruzione secondaria di I grado e dei presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado

Il ruolo del personale direttivo delle scuole speciali statali è riordinato con l'attribuzione alla qualifica di vice-direttore del trattamento economico e di carriera previsto dall'annessa tabella B per i direttori didattici della scuola elementare ed alla qualifica di direttore del trattamento economico e di carriera previsto dalla stessa tabella B per i presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado

Il ruolo ad esaurimento dei vice-rettori aggiunti è riordinato in conformità dell'annessa tabella C, quadro II.

I ruoli degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato e degli assistenti delle scuole speciali statali sono riordinati in conformità dell'annessa tabella D, secondo le permanenze previste per i docenti delle scuole d'istruzione secondaria di I grado, della scuola elementare e della scuola materna

## ARTICOLO 4

*(Decorrenza del riordinamento dei ruoli)*

Il riordinamento dei ruoli di cui ai precedenti articoli decorre dal 1° gennaio 1976.

## TITOLO II

## PASSAGGIO ANTICIPATO PER MERITO DISTINTO

## ARTICOLO 5

*(Passaggio anticipato per merito distinto)*

Il periodo di permanenza nella penultima classe di stipendio del personale contemplato dalle annesse tabelle C, D, F e G è ridotto fino ad un massimo di 3 anni per coloro che conseguano la dichiarazione di merito distinto.

Possono conseguire la dichiarazione predetta coloro che si trovino a non più di 3 anni di distanza dal compimento dell'anzianità stabilita per il passaggio all'ultima classe di stipendio della carriera di appartenenza e abbiano prestato almeno 2 anni di effettivo servizio dopo la conferma in ruolo.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei Deputati*)

ARTICOLO 3.

(*Riordinamento dei ruoli del personale direttivo ed educativo degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, delle scuole speciali statali*)

*Identico.*

ARTICOLO 4.

(*Decorrenza del riordinamento dei ruoli*)

*Identico.*

TITOLO II

PASSAGGIO ANTICIPATO PER MERITO DISTINTO

ARTICOLO 5.

(*Passaggio anticipato per merito distinto*)

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Ai fini di cui al comma precedente si applica quanto disposto dall'articolo 98, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

#### ARTICOLO 6

*(Presentazione delle domande per la partecipazione al concorso per merito distinto)*

Il concorso per merito distinto si effettua ogni anno.

Coloro che intendano ottenere la dichiarazione di merito distinto devono presentare apposita domanda al direttore o preside dell'istituto o scuola in cui prestano servizio, entro il 30 novembre successivo al compimento dell'anzianità prevista dal secondo comma del precedente articolo

Alla domanda vanno allegati entro lo stesso termine, a cura dell'aspirante, i titoli culturali e professionali valutabili in base al decreto di cui al successivo articolo 10

Il direttore o preside trasmette le domande ricevute e le relative documentazioni al Ministero della pubblica istruzione se trattasi di personale appartenente a ruoli nazionali e al provveditore agli studi della provincia se trattasi di personale appartenente a ruoli provinciali

#### ARTICOLO 7

*(Dichiarazioni di merito distinto per il personale educativo)*

Per la attribuzione della dichiarazione di merito distinto alle istituzioni degli educandati femminili dello Stato e agli istituti dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, nonché al personale assistente delle scuole speciali statali, si applicano le norme dei precedenti articoli.

#### ARTICOLO 8

*(Commissioni)*

Ai fini del concorso il Ministro per la pubblica istruzione, per il personale appartenente a ruoli nazionali, e i provveditori agli studi, per il personale appartenente a ruoli provinciali, nominano apposite commissioni che restano in carica per un triennio.

Le commissioni sono composte di un docente universitario o di un ispettore tecnico centrale o periferico che le presiede, di un direttore o preside e di un insegnante di ruolo all'ultima classe di stipendio del tipo di scuola o della materia o gruppo di materie di insegnamento degli aspiranti al merito distinto. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della carriera direttiva o di concetto dell'Amministrazione centrale o periferica della pubblica istruzione.

Per il concorso riguardante il personale degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali e delle scuole speciali statali, di cui al precedente articolo 7, faranno parte della commissione, in luogo del direttore o preside, una direttrice di educandato femminile dello Stato o un rettore di convitto nazionale o un direttore di scuola speciale



*(Segue: Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei Deputati)*

ARTICOLO 6.

*(Presentazione delle domande per la partecipazione al concorso per merito distinto)*

*Identico.*

ARTICOLO 7.

*(Dichiarazioni di merito distinto per il personale educativo)*

*Identico.*

ARTICOLO 8.

*(Commissioni)*

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

statale, e in luogo dell'insegnante, anche per quanto riguarda il concorso per gli istitutori dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, un istitutore o istitutrice o assistente all'ultima classe di stipendio o, in mancanza, un docente di pedagogia degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado parimenti all'ultima classe di stipendio.

Il Ministro per la pubblica istruzione può disporre che il concorso per il personale appartenente a ruoli nazionali sia effettuato su base regionale o interregionale, in tal caso le commissioni sono nominate dai sovrintendenti scolastici regionali od interregionali

#### ARTICOLO 9.

(*Graduatorie*)

Le commissioni valutano i titoli e formano le graduatorie di merito nell'ordine del punteggio complessivo attribuito a ciascun aspirante

Per gli istituti e le scuole di istruzione secondaria e di istruzione artistica le graduatorie sono distinte per materie e gruppi di materie costituenti classi di concorsi a cattedre e posti di ruolo ordinario, ai sensi delle tabelle B, C, D ed E annesse al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni, nonché della tabella C/1 annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

Il Ministro per la pubblica istruzione, i provveditori agli studi e, nel caso previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 8, i sovrintendenti scolastici regionali e interregionali approvano con proprio decreto le graduatorie e attribuiscono la dichiarazione di merito distinto a coloro che abbiano riportato un punteggio complessivo di almeno 70/100, per una aliquota comunque non superiore al 50 per cento degli aspiranti inclusi in ciascuna graduatoria.

Il passaggio anticipato all'ultima classe di stipendio è attribuito, in base al decreto di cui al precedente comma, dall'organo competente ad emanare gli atti concernenti il trattamento economico e di carriera

#### ARTICOLO 10

(*Titoli valutabili*)

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i titoli valutabili per l'attribuzione della dichiarazione di merito distinto, che dovranno risultare conseguiti dall'aspirante dopo la nomina in ruolo, e i punteggi in centesimi per la valutazione.

Nella determinazione dei predetti titoli si avrà particolare riguardo al servizio prestato, alla partecipazione ad attività di aggiornamento culturale e professionale e ad attività di sperimentazione, allo svolgimento di incarichi elettivi negli organi collegiali della scuola, all'esito di concorsi per titoli ed esami a posti di insegnamento e a posti di personale direttivo e ispettivo della scuola, a pubblicazioni e lavori originali di carattere pedagogico, letterario, scientifico, tecnico e artistico che abbiano attinenza con le discipline insegnate e, in generale, con la funzione docente.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei Deputati*)

ARTICOLO 9.

(*Graduatorie*)

*Identico.*

ARTICOLO 10.

(*Titoli valutabili*)

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Per il personale di cui al precedente articolo 7 il decreto determinerà i titoli valutabili e i relativi punteggi in relazione alla sua particolare funzione.

### TITOLO III

#### NORME FINALI E TRANSITORIE

##### ARTICOLO 11.

*(Inquadramento degli ispettori tecnici periferici)*

Gli ispettori tecnici periferici sono inquadrati nel ruolo di cui all'annessa tabella A.

##### ARTICOLO 12.

*(Inquadramento del personale direttivo)*

Il personale direttivo è inquadrato come segue:

1 presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado, dei licei artistici e degli istituti d'arte nel ruolo di cui alla annessa tabella B, quadro I;

1 presidi della scuola media, nel ruolo di cui all'annessa tabella B, quadro II;

1 direttori didattici della scuola elementare e le direttrici della scuola materna nel ruolo di cui all'annessa tabella B, quadro III.

##### ARTICOLO 13.

*(Inquadramento del personale docente)*

Il personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte dello Stato è inquadrato come segue.

sono inquadrati nel ruolo di cui all'annessa tabella C, quadro I. 1 docenti titolari nei licei-ginnasi, nei licei scientifici, negli istituti magistrali, negli istituti tecnici e professionali di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore, già appartenenti al ruolo A, nonché 1 docenti titolari nei licei artistici, negli istituti d'arte, nelle scuole magistrali e nelle scuole tecniche di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore,

sono inquadrati nel ruolo di cui all'annessa tabella C, quadro II: 1 docenti titolari nelle scuole medie di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore, già appartenenti al ruolo B;

sono inquadrati nel ruolo di cui all'annessa tabella D. gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di stenografia e dattilografia titolari negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nelle scuole tecniche, per il cui insegnamento è richiesto attualmente il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, con le permanenze

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei Deputati*)

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 11.

*(Inquadramento degli ispettori tecnici periferici)*

*Identico.*

ARTICOLO 12.

*(Inquadramento del personale direttivo)*

*Identico.*

ARTICOLO 13.

*(Inquadramento del personale docente)*

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

previste per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, gli insegnanti di applicazioni tecniche, già appartenenti al ruolo C, titolari nelle scuole medie, gli insegnanti già titolari nelle sopresse scuole d'avviamento e non inquadrati in altro ruolo, gli insegnanti elementari e le insegnanti della scuola materna con le permanenze previste per il personale docente degli istituti di istruzione secondaria di primo grado, della scuola elementare e della scuola materna

#### ARTICOLO 14.

*(Inquadramento del personale dell'istruzione artistica con collocazione atipica)*

I direttori dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza sono inquadrati nel ruolo di cui all'annessa tabella E.

Il personale docente dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza, già appartenente ai ruoli I, II e III, è inquadrato nei ruoli di cui all'annessa tabella F, rispettivamente, ai quadri I, II e III.

Gli assistenti delle accademie di belle arti, gli assistenti dei licei artistici, nonché gli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica ed i pianisti accompagnatori dei corsi normali e dei corsi superiori e di perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza, sono inquadrati nei ruoli di cui all'annessa tabella G, rispettivamente ai quadri I, II e III.

#### ARTICOLO 15

*(Inquadramento del personale direttivo ed educativo degli educandi femminili dello Stato, dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e delle scuole speciali statali)*

Il personale direttivo, i vice-rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, le istitutrici, gli istitutori, gli assistenti, rispettivamente, degli educandi femminili dello Stato, dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e delle scuole speciali statali sono inquadrati secondo quanto previsto dal precedente articolo 3.

#### ARTICOLO 16.

*(Inquadramento degli insegnanti di educazione fisica)*

A decorrere dal 1° gennaio 1976, il ruolo unico degli insegnanti di educazione fisica, di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, è riordinato in conformità all'annessa tabella C

I posti di insegnamento di educazione fisica, salvo quanto previsto dal successivo quarto comma, sono conferiti mediante concorsi distinti a seconda che si tratti di posti in istituti o scuole di istruzione secondaria di secondo grado, in licei artistici ed in istituti di arte, ovvero, di posti in istituti di istruzione secondaria di primo grado.

Sono conformemente previste distinte classi di abilitazione

Le abilitazioni conseguite fino al 1° gennaio 1976 sono valide per l'ammissione ai predetti distinti concorsi.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 gli insegnanti di educazione fisica, in servizio alla stessa data, sono inquadrati in un ruolo ad esaurimento,

(Segue. Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei Deputati)

## ARTICOLO 14.

(Inquadramento del personale dell'istruzione artistica con collocazione atipica)

*Identico.*

## ARTICOLO 15.

(Inquadramento del personale direttivo ed educativo degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e delle scuole speciali statali)

*Identico.*

## ARTICOLO 16.

(Inquadramento degli insegnanti di educazione fisica)

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Le abilitazioni conseguite a seguito di concorsi o corsi o esami indetti anteriormente al 1° gennaio 1976 sono valide per l'ammissione ai predetti distinti concorsi.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

avente la scala parametrica e le permanenze previste dalla tabella C, quadro II, conservando la sede di servizio e fatta salva la possibilità del trasferimento per posti relativi alla scuola media.

I posti che si rendano disponibili negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte, successivamente alla data del 1° gennaio 1976 e fino al 31 dicembre 1979, sono riservati ai passaggi degli insegnanti di educazione fisica del ruolo ad esaurimento. I passaggi sono disposti annualmente secondo i criteri di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

#### ARTICOLO 17.

*(Inquadramenti in via transitoria)*

Sono inquadrati nel ruolo, di cui all'annessa tabella C, quadro I, se titolari in istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado ed artistica, e rispettivamente, nel ruolo di cui all'annessa tabella C, quadro II, se titolari nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado, i docenti di materie per il cui insegnamento era richiesto o consentito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e già inquadrati nel ruolo B.

È riconosciuto altresì il diritto ad essere inquadrati ai sensi del precedente comma a coloro che, per gli stessi insegnamenti, siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831, e 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni e integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 468; a coloro che, in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, verranno iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1074, nonché ai vincitori dei concorsi relativi agli insegnamenti di cui al precedente comma che saranno banditi prima della cessazione del beneficio della non licenziabilità previsto per i docenti non di ruolo privi del titolo abilitante dal decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571.

Sono, altresì, iscritti nel ruolo di cui all'annessa tabella C, quadro I, gli insegnanti titolari nelle soppresse scuole tecniche e appartenenti al ruolo B, che insegnino in istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado.

Salvo quanto disposto nei commi precedenti e quanto previsto nella nota (2) alla tabella C, per gli insegnamenti relativi a classi di abilitazione o a classi di concorso per le quali era consentito, come titolo di ammissione, il diploma di istruzione secondaria di II grado o equipollente, in alternativa al diploma di laurea o al diploma di istituto superiore, è richiesto, come unico titolo di ammissione, per le abilitazioni ai concorsi relativi indetti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore.



(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei Deputati*)

I posti che si rendano disponibili negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte, successivamente alla data del 1° gennaio 1976, sono riservati ai passaggi degli insegnanti di educazione fisica del ruolo ad esaurimento. I passaggi sono disposti annualmente secondo i criteri di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

I concorsi per l'insegnamento di educazione fisica, in via di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge, si considerano banditi per posti di insegnamento in scuole medie. Analogamente, a decorrere dalla stessa data, sono riferite soltanto ai posti di insegnamento nella scuola media le nomine disposte per effetto di graduatorie ad esaurimento previste da leggi precedenti.

ARTICOLO 17.

*(Inquadramenti in via transitoria)*

*Identico.*

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

## ARTICOLO 18.

*(Norme comuni sugli inquadramenti)*

Gli inquadramenti di cui ai precedenti articoli 11, 12, 13, 14, 15, 17, commi primo e terzo, decorrono dal 1° gennaio 1976 per il personale previsto nei predetti articoli ed in servizio alla stessa data.

La determinazione della classe di stipendio, per il personale inquadrato nei nuovi ruoli ai sensi dei precedenti articoli, nonché dell'anzianità nella classe stessa, è operata sulla base dell'anzianità maturata nei ruoli di provenienza, tenuto anche conto dei benefici derivanti da riconoscimenti di servizi ai fini della carriera o da anticipazioni per merito distinte precedentemente conseguite. A tal fine il servizio prestato dagli ispettori tecnici periferici nel ruolo del personale direttivo è valutato nella misura prevista nell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

È fatto salvo, per le decorrenze degli effetti economici, quanto disposto dal successivo articolo 19.

L'inquadramento nei nuovi ruoli e l'attribuzione del corrispondente trattamento economico sono disposti per il personale in servizio dal provveditore agli studi.

Agli anzidetti provvedimenti si applicano l'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 578, e l'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1972, n. 625.

Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale amministrato con contabilità speciale e per quello direttamente amministrato dalle istituzioni educative e scolastiche dotate di personalità giuridica.

## ARTICOLO 19

*(Trattamento economico)*

A decorrere dal 1° gennaio 1976, il quadro III, sezione B, della tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni dei dipendenti civili e militari dello Stato, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nonché la tabella annessa alla legge 30 luglio 1973, n. 477, per la parte relativa al personale ispettivo, direttivo e docente, sono sostituiti dalle tabelle annesse al presente decreto.

Per quanto non previsto dal presente decreto in materia di trattamento economico si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Gli effetti economici derivanti dal riordinamento dei ruoli e dagli inquadramenti del personale in servizio, di cui ai precedenti articoli, decorrono dal 1° luglio 1976 per il 50 per cento dell'importo della maggiore retribuzione spettante a ciascun interessato, e, dal 1° luglio 1977, per l'intero ammontare della medesima maggiore retribuzione.

## ARTICOLO 20.

*(Effetti del nuovo trattamento economico per il personale da collocare a riposo)*

Al personale, di cui al presente decreto, che, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, sia

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei Deputati*)

ARTICOLO 18.

(*Norme comuni sugli inquadramenti*)

*Identico.*

ARTICOLO 19.

(*Trattamento economico*)

*Identico.*

ARTICOLO 20.

(*Effetti del nuovo trattamento economico per il personale da collocare a riposo*)

Al personale, di cui al presente decreto, che, fruendo dei benefici della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, sia

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

cessato o venga a cessare dal servizio a partire dal 1° settembre 1973 sono estesi, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, i benefici di cui al presente decreto.

Al personale che cessa dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1976 al 1° luglio 1977 spetta il trattamento di quiescenza sulla base del nuovo trattamento economico, di cui al presente decreto, con le medesime decorrenze agli effetti economici previste per il personale in servizio.

#### ARTICOLO 21

*(Cessazione di efficacia di norme precedenti)*

Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge e di regolamento con esso comunque incompatibili.

I preesistenti ruoli del personale ispettivo direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 1976.

#### ARTICOLO 22.

*(Onere finanziario)*

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato per l'anno 1976 in lire 150 miliardi, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 6011 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 23.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1976

LEONE

MORO ALDO — Malfatti — COLOMBO  
EMILIO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE ORONZO.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei Deputati*)

cessato o venga a cessare dal servizio a partire dal 1° settembre 1973 sono estesi, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, i benefici di cui al presente decreto.

*Identico.*

## ARTICOLO 21.

*(Cessazione di efficacia di norme precedenti)*

*Identico.*

## ARTICOLO 22.

*(Onere finanziario)*

*Identico.*

## ARTICOLO 23.

*Identico.*

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del decreto-legge)

TABELLA A.

RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI PERIFERICI DI CUI ALL'ARTICOLO 119  
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 MAGGIO 1974, N. 417

PARAMETRO	Anni di permanenza	Stipendio annuo lordo	Assegno annuo pensionabile
600 . . . . .	—	4.410.000	1.440.000

TABELLA B

## RUOLO DEL PERSONALE DIRETTIVO

PARAMETRO	Anni di permanenza	Stipendio annuo lordo	Assegno annuo pensionabile
QUADRO I			
<i>Presidi di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, dei licei artistici e degli istituti d'arte.</i>			
535 (1) . . . . .	—	3.932.250	1.440.000
443 . . . . .	1	3.256.050	1.300.000
QUADRO II			
<i>Presidi di scuola media.</i>			
535 . . . . .	—	3.932.250	1.440.000
443 . . . . .	4	3.256.050	1.300.000
QUADRO III			
<i>Direttori didattici della scuola elementare e direttrici della scuola materna.</i>			
530 . . . . .	—	3.895.500	1.440.000
443 . . . . .	4	3.256.050	1.300.000
(1) Ai presidi di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, dei licei artistici e istituti d'arte che, alla data del 1° gennaio 1976, si trovino già nel parametro 535 sono attribuiti 3 aumenti biennali.			

---

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei Deputati*)

TABELLA *A*

*Identica.*

TABELLA *B*

*Identica.*

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del decreto-legge)

TABELLA C.

## RUOLO DEI DOCENTI LAUREATI

PARAMETRO	Anni di permanenza	Stipendio annuo lordo	Assegno annuo pensionabile
QUADRO I			
<i>Docenti titolari in istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore (2).</i>			
443 (1) . . . . .	—	3.256.050	1.300.000
410 . . . . .	4	3.013.500	1.300.000
341 . . . . .	4	2.506.350	1.055.000
243 . . . . .	2	1.786.050	770.400
QUADRO II			
<i>Docenti titolari in istituti di istruzione secondaria di primo grado, di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore (2).</i>			
443 . . . . .	—	3.256.050	1.300.000
397 . . . . .	5	2.917.950	1.160.000
330 . . . . .	4	2.425.500	1.055.000
280 . . . . .	4	2.058.000	950.000
243 . . . . .	2	1.786.050	770.400
<p>(1) Ai docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, dei licei artistici e degli istituti d'arte, che alla data del 1° gennaio 1976 si trovino già nel parametro 443, sono attribuiti tre aumenti biennali.</p> <p>(2) I docenti di materie per le quali è richiesto o consentito il diploma di conservatorio di musica; il diploma di accademia di belle arti congiuntamente al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o al diploma di maturità artistica o al diploma di maturità d'arte applicata o al diploma di magistero corrispondente o ad altro titolo equipollente, nonché l'accertamento dei titoli professionali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, sono inquadrati, in analogia ai docenti di insegnamenti affini, nel Quadro I o II a seconda che siano titolari negli istituti o scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte ovvero negli istituti di istruzione secondaria di primo grado.</p>			



(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei Deputati*)

TABELLA C.

*Identica.*

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del decreto-legge)

TABELLA D.

## RUOLO DEI DOCENTI DIPLOMATI

*Docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente.*

PARAMETRO	Anni di permanenza per i docenti titolari negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte	Anni di permanenza per i docenti titolari negli istituti di istruzione secondaria di primo grado, nelle scuole elementari e nelle scuole materne	Stipendio annuo lordo	Assegno annuo pensionabile
397 . . . . .	—	—	2.917.950	1.160.000
330 . . . . .	5	6	2.425.500	1.055.000
280 . . . . .	4	6	2.058.000	950.000
243 . . . . .	3	4	1.786.050	770.400
190 . . . . .	2	2	1.396.500	770.400

TABELLA E

RUOLO DEI DIRETTORI DEI CONSERVATORI DI MUSICA  
E DELLE ACCADEMIE NAZIONALI DI ARTE DRAMMATICA E DI DANZA

PARAMETRO	Anni di permanenza	Stipendio annuo lordo	Assegno annuo pensionabile
609 (1) . . . . .	—	4.476.150	1.440.000
535 . . . . .	1	3.932.250	1.440.000

(1) Al personale direttivo che, alla data del 1° gennaio 1976, si trovi già nel parametro 609, sono attribuiti 3 aumenti biennali.

---

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

(Segue: Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei Deputati)

TABELLA D.

*Identica.*

TABELLA E.

*Identica.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

TABELLA F

RUOLO DEL PERSONALE DOCENTE DEI CONSERVATORI DI MUSICA,  
DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA

PARAMETRO	Anni di permanenza	Stipendio annuo lordo	Assegno annuo pensionabile
QUADRO I			
<i>Professori di I ruolo.</i>			
535 (1) . . . . .	—	3.932.250	1.440.000
443 . . . . .	6	3.256.050	1.300.000
410 . . . . .	2	3.013.500	1.300.000
QUADRO II			
<i>Professori di II ruolo.</i>			
535 . . . . .	—	3.932.250	1.440.000
443 . . . . .	10	3.256.050	1.300.000
410 . . . . .	2	3.013.500	1.300.000
QUADRO III			
<i>Professori di III ruolo.</i>			
535 . . . . .	—	3.932.250	1.440.000
443 . . . . .	8	3.256.050	1.300.000
410 . . . . .	4	3.013.500	1.300.000
341 . . . . .	4	2.506.350	1.055.000
243 . . . . .	2	1.786.050	770.400
<p>(1) Ai docenti di I ruolo, che, alla data del 1° gennaio 1976, si trovino già nel parametro 535, sono attribuiti 3 aumenti biennali.</p>			

---

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

(Segue Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei Deputati)

TABELLA F.

*Identica.*

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del decreto-legge)

TABELLA G

RUOLO DEGLI ASSISTENTI DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DEI LICEI ARTISTICI, DEGLI ACCOMPAGNATORI AL PIANOFORTE DEI CONSERVATORI DI MUSICA E DEI PIANISTI ACCOMPAGNATORI DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA

PARAMETRO	Anni di permanenza	Stipendio annuo lordo	Assegno annuo pensionabile
QUADRO I			
<i>Assistenti delle accademie di belle arti.</i>			
443 . . . . .	—	3.256.050	1.300.000
410 . . . . .	4	3.013.500	1.300.000
341 . . . . .	4	2.506.350	1.055.000
243 . . . . .	2	1.786.050	770.400
QUADRO II			
<i>Assistenti dei licei artistici.</i>			
443 . . . . .	—	3.256.050	1.300.000
397 . . . . .	5	2.917.950	1.160.000
330 . . . . .	4	2.425.500	1.055.000
280 . . . . .	4	2.058.000	950.000
243 . . . . .	2	1.786.050	770.400
QUADRO III			
<i>Accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e pianisti accompagnatori dei corsi normali, dei corsi superiori e di perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza.</i>			
397 . . . . .	—	2.917.950	1.160.000
330 . . . . .	5	2.425.500	1.055.000
280 . . . . .	4	2.058.000	950.000
243 . . . . .	3	1.786.050	770.400
190 . . . . .	2	1.396.500	770.400

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei Deputati*)

TABELLA G.

*Identica.*